

## **BGer 2D\_39/2020 vom 16. Oktober 2020**

Bundesgericht, 2020-10-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2D\\_39\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2D_39_2020)

FR: TF 2D\_39/2020 du 16 octobre 2020

IT: TF 2D\_39/2020 del 16 ottobre 2020

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; DTF 143 III 416 consid. 1 pag. 417 e rinvii).

#### **E. 1.2**

Oggetto del contendere è un giudizio con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha, da un lato, dichiarato inammissibile il gravame sottopostogli dal ricorrente perché, oltre a essere insufficientemente motivato, non era rivolto contro una decisione impugnabile e non era stato presentato all'autorità competente (a cui la trasmissione dell'allegato ricorsuale non si giustificava poiché non avrebbe potuto fare altro che accertarne l'inammissibilità per i medesimi motivi) e ha, dall'altro, respinto la domanda di restituzione in intero dei termini di ricorso (art. 15 LPAm) presentata dall'interessato siccome le relative esigenze non erano, a suo avviso, date.

La questione di sapere quale sia il rimedio di diritto esperibile contro questa sentenza può in concreto rimanere irrisolta; l'impugnativa infatti sia essa trattata quale ricorso in materia di diritto pubblico (che, in ogni caso, non è dato contro la decisione di allontanamento dalla Svizzera, vedasi l'art. 83 lett. c cifra 4 LTF) sia quale ricorso sussidiario in materia costituzionale sfugge comunque, per i motivi esposti di seguito, ad un esame di merito.

#### **E. 2.1**

Giusta l' art. 42 LTF , un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, la parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere fatta valere con precisione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).

#### **E. 2.2**

Il ricorrente dichiara limitare le sue censure alla questione della - negata - restituzione in intero dei termini per ricorrere contro la risoluzione governativa. Lasciando irrisolto il quesito di sapere se già per questa ragione il ricorso non dovrebbe essere dichiarato irricevibile, dato che, quando una sentenza poggia su più motivazioni, la parte ricorrente deve allora confrontarsi con ciascuna di esse, ciò che non è stato fatto in concreto (al riguardo vedasi DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368), va osservato che oggetto di giudizio è l'eventuale applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale. Ora, l' art. 106 cpv. 2

LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo ( DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).

### **E. 2.3**

Nella presente fattispecie l'allegato ricorsuale nulla contiene in merito all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) dell'art. 15 LPAm, che permette di ottenere una restituzione in intero del termine di ricorso se la domanda è presentata tempestivamente e se il mancato ossequio del termine per agire è dovuto ad un incolpevole impedimento. Ora limitarsi, come fatto dal ricorrente, a precisazioni puntuali sulla propria situazione e ad affermare di non avere ricevuto la risoluzione governativa non adempie all'evidenza le esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF . L'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.

### **E. 2.4**

Per i motivi illustrati, il gravame si avvera manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 108 LTF .

### **E. 3**

La domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Si prescinde in via del tutto eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.